



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

2

Data 31 GEN 2013 Protocollo N° 47816 Class: E 900 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Riscontro richiesta di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale Legge 210/92.

90/12
Varie

Al Prof. Giancarlo Crociari
Coordinatore C.T.D.M.
Corso Giovecca, 203
44121 Ferrara

e p.c. Al Segretario Regionale per la Sanità
dr. Domenico Mantoan

In riferimento alla Vs. istanza del 3.12.2012, ns. prot. n. 572293 del 17.12.2012, si precisa quanto segue.

La Legge 25 febbraio 1992 n. 210 ha riconosciuto un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati attribuendo l'onere economico del pagamento in capo al Ministero della Salute, come sancito dall'art.8 della citata Legge.

Tale indennizzo non rientra tra i Livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 1 del D.Lgs. 502/1992, relativi alle prestazioni sanitarie (ricoveri, prestazioni ambulatoriali, altre attività) che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire mediante il Fondo Sanitario Nazionale. Di conseguenza, è sempre stato finanziato dallo Stato con un apposito capitolo, aggiuntivo rispetto agli importi corrisposti per il suddetto Fondo Sanitario.

I fondi per la liquidazione dell'indennizzo della Legge 210/92 sono quindi stati corrisposti dallo Stato con appositi decreti della Ragioneria Generale. Tuttavia, dall'anno 2011 si sono interrotti con l'approvazione delle manovre finanziarie, tra cui il D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

Contestualmente, la Corte Costituzionale con sentenza n.293 del 07.11.2011 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.11 comma 13 e 14 del D.L. 78/2010 ed ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale a tutti i beneficiari della Legge 210/92. Tale pronuncia ha comportato un onere economico aggiuntivo che non è stato sostenuto dal Ministero, anzi quest'ultimo oltre a non integrare le risorse già assegnate alle regioni per procedere alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, ha sospeso ogni corresponsione relativa al pagamento dell'indennità "base", invocando a proprio sostegno la delega di funzioni alle regioni attuata a mezzo di alcuni D.P.C.M. datati 26.05.2000, 13.11.2000, 22.12.2000, 08.01.2002 e 24.07.2003, delega in realtà vincolata all'attuazione del federalismo fiscale, mai entrato in vigore.

La sottrazione di risorse alle regioni, tra cui quelle necessarie per il pagamento dell'indennità di cui alla Legge 210/92 agli aventi diritto e la mancata individuazione dei fondi sostitutivi a cui attingere gli importi, stante l'inattuazione del federalismo fiscale, ha indotto la Conferenza delle Regioni e Province Autonome a chiedere, con nota prot. n.3570/C7SAN del 26.07.2012, la soluzione della questione al Ministero della Salute, senza ottenere alcun risultato.

Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria
Servizio Assistenza Ambulatoriale
Palazzo Molin - S.Polo, 2513 - 30125 Venezia
e-mail: serv.sanitari@regione.veneto.it
Tel 041/2791442-1443 - Fax 041/2791683



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

A fronte del mancato finanziamento statale e delle ulteriori decurtazioni subite nell'anno 2012 a causa delle recenti manovre finanziarie, la Regione Veneto ha liquidato con proprie risorse l'indennità "base" di cui alla Legge 210/92 a tutti i danneggiati, riconoscendo inoltre la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale e i relativi arretrati ai titolari di una sentenza favorevole.

Recentemente, il Ministero della Salute ha promosso una serie di ricorsi avanti la Corte di Cassazione contro varie regioni (tra cui anche la Regione Veneto) al fine di dimostrare la propria carenza di legittimazione passiva in giudizio e l'avvenuto trasferimento delle risorse economiche in capo alle regioni. Obiezioni respinte *in toto* nelle memorie difensive della scrivente e attualmente oggetto di giudizio da parte della Suprema Corte.

Tutto ciò premesso, in attesa della risoluzione delle questioni sopra descritte e della pronuncia della Suprema Corte, la Regione Veneto non può provvedere alla liquidazione dell'indennità integrativa speciale e degli arretrati a tutti i beneficiari della Legge 210/92.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Servizio Assistenza Ambulatoriale
Dr. Simone Tasso

Servizio Assistenza Ambulatoriale
Dott.ssa Francesca Zuñetti
Tel. 041/2791458 - Fax 041/2791683
E-mail: francesca.zuñetti@regione.veneto.it

Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria
Servizio Assistenza Ambulatoriale
Palazzo Molin - S. Polo, 2513 - 30123 Venezia
e-mail: serv.sanitari@regione.veneto.it
Tel 041/2791442-1443 - Fax 041/2791683